



LEGA PRO

COMUNICATO N. 32/DIV – 4 NOVEMBRE 2025

32/152

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 31 OTTOBRE E DEL 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 31 Ottobre e il 1, 2 e 3 Novembre 2025

12^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	INTER U23	1-3
ALCIONE MILANO	PRO PATRIA	2-0
CITTADELLA	PRO VERCELLI	2-1
L.R. VICENZA	GIANA ERMINIO	2-1
LECCO	ARZIGNANO VALCHIAMPO	5-1
LUMEZZANE	RENATE	0-0
OSPITALETTO FRANCIACORTA	DOLOMITI BELLUNESI	3-1
PERGOLETTESE	NOVARA	2-2
TRIESTINA	UNION BRESCIA	0-1
VIRTUS VERONA	TRENTO	0-3

GIRONE B

AREZZO	CAMPOBASSO	5-1
GUBBIO	TERNANA	3-3
LIVORNO	FORLÌ	2-3
PINETO	PIANESE	1-1
PONTEDERA	PERUGIA	2-2
RAVENNA	ASCOLI	1-0
RIMINI	BRA	1-2
SAMBENEDETTESE	GUIDONIA MONTECELIO	0-1
TORRES	CARPI	0-1
VIS PESARO	JUVENTUS NEXT GEN	1-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	ATALANTA U23	2-4
AZ PICERNO	CAVESE	2-2
BENEVENTO	SORRENTO	1-1
CASARANO	MONOPOLI	1-3
CASERTANA	CATANIA	2-2
CROTONE	TRAPANI	1-2
GIUGLIANO	SIRACUSA	2-1
LATINA	SALERNITANA	0-0
POTENZA	FOGGIA	3-0
TEAM ALTAMURA	COSENZA	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



"

GARE DEL 31 OTTOBRE E DEL 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CITTADELLA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, GUBBIO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, NOVARA, PERUGIA, POTENZA, RAVENNA, SAMBENEDETTESE, SORRENTO, RIMINI, SALERNITANA, TERNANA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

GARA RAVENNA – ASCOLI DEL 2 NOVEMBRE 2025

Il Giudice Sportivo,

con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi della società ASCOLI in violazione della norma di cui all'art. 28 C.G.S., invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore o dei Settori occupati nelle gare casalinghe dai tifosi della società ASCOLI presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato "Curva Sud Ospiti".

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

LIVORNO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. durante la gara, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
 2. al termine della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
- B) per avere i suoi sostenitori (circa il 50%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 34° al 35° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara,

otto petardi e otto fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica e trentadue bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

VIRTUS VERONA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

FORLÌ per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato:

1. la pavimentazione all'interno dei servizi igienici loro riservati;
2. la cassetta antincendio con manomissione della lancia e del relativo pannello di copertura;
3. la parte superiore del tornello, presso il varco di accesso Settore Ospiti (Curva Sud) con conseguente esposizione dei cablaggi.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

COSENZA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna

Scoperta Ospiti, intonato, al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Coperta Locali, intonato, al 5° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per quattro volte.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l'80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 22° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **25 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

PIOVANI EDOARDO (UNION BRESCIA)

per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall'area tecnica per protestare nei loro confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **14 NOVEMBRE 2025 ED AMMONIZIONE (I INFR)**

PERNA FRANCESCO (COSENZA)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti

dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica e protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso nello spogliatoio occupato dalla propria squadra trattenendosi al suo interno per circa due minuti e, dopo essere uscito, continuava a permanere all'interno dell'area spogliatoi per altri dieci minuti, nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 30/DIV del 28.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

COLLABORATORI/CONSULENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2025 ED € 1.000,00 DI AMMENDA

MASSIMO FERRERO (TERNANA)

per avere, prima dell'inizio della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse munito di pass, sostava per circa venti minuti sul terreno di gioco, faceva accesso davanti all'ingresso degli spogliatoi, e, invitato ad allontanarsi dai Collaboratori della Procura Federale, non adempiva alla richiesta ma entrava nell'area spogliatoi e proferiva parole irrispettose nei loro confronti.

Acquisito il foglio di censimento della Società Ternana ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per protestare reiteratamente nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, dopo il provvedimento di espulsione nei confronti di un proprio calciatore a seguito di una revisione FVS, proferiva frasi irrispettose nei loro confronti concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2,

C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIANA AIMO (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI CARLO DOMENICO (GUBBIO)
GALLO FABIO (L.R. VICENZA)
TABBIANI LUCA (TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ONESTI MARCO (L.R. VICENZA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PALAZZARI LUCA (GUBBIO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si avvicinava a quest'ultimo proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

IERARDI MARIO (CATANIA)
A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario, quando il pallone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli conseguenze;
B) per avere, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l'operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva violentemente

con uno schiaffo all'altezza del collo, rendendo necessari i soccorsi ma senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto con il pallone non a distanza, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CUPPONE LUIGI

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti all'altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e le modalità del colpo inferto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIFULCO ALFREDO

(CAMPOBASSO)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

ZINI ALESSIO

(SAMBENEDETTESE)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CERESOLI ANDREA

(BENEVENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MIGNANELLI DANIELE

(DOLOMITI BELLUNESI)

GUARNERI MATTIA

(OSPITALETTO FRANCIACORTA)

MASETTI LORENZO

(PIANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALLI GIORGIO

(ALCIONE MILANO)

GUCCIONE FILIPPO

(AREZZO)

LOGOLUSO GAETANO

(CASARANO)

DI TACCHIO FRANCESCO

(CATANIA)

QUAINI ALESSANDRO
BUTTARO ALESSIO
DE ROSA ROBERTO
SIGNORINI ANDREA
ERRICO ANDREA
SANTORO SALVATORE
OWUSU AUGUSTO SEDORF
ODJER MOSES
LAMBRUGHİ ALESSANDRO
TREMOLADA MARCO ANDREA
GIUNTI GIOVANNI
MEGELAITIS LINAS
ERCOLANI LUCA
BAGATTI NICCOLO
PACCIARDI FEDERICO
RIZZO ALBERTO
PRIMASSO ANDREA

(CATANIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LIVORNO)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PRO PATRIA)
(SIRACUSA)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VANO MICHELE

(CASERTANA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MENARINI FRANCESCO
AKPA AKPRO JEAN-GUY

(FORLÌ)
(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORETTI MIRCO
RIZZO NICHOLAS
GUERINI ALESSIO
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
MARTINELLI LUCA
D'ALENA ANTONIO
ROCCHI GABRIELE
CICERELLI EMANUELE PIO
DI GENNARO MATTEO
MACCHI MATTIA
D'AMICO FELICE
PANICO CIRO
SYLLA CHEIKH YOUSSEF
MACRI' DAVIDE
SAPORETTI LORENZO
LAEZZA GIULIANO
DJANKPATA HALID
HRAIECH SABER
PRESTIA GIUSEPPE
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
PACE FEDERICO
NESSI RICCARDO
BALDE MAMADOU PATHE
BATTIMELLI GIUSEPPE
DI MUNNO ALESSANDRO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(FORLÌ)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(INTER U23)
(LATINA)
(LATINA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)

DIMARCO CHRISTIAN
EL BOUCHATAOUI ACHRAF
SOLINI MATTEO
LONGOBARDI GIANLUCA
GARETTO MARCO
CELEGHIN ENRICO
CIOTTI PIETRO
MEHIC AMER
BALESTRERO DAVIDE

(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RAVENNA)
(RIMINI)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIAPPELLANO DANIELE
LAKTI ERALD
IDELE JAVISON OSARUMW
DJIBRIL MALIK
BRAMBILLA ALESSIO
MARTINA ALESSANDRO
PINTO GIOVANNI
LEONE GIUSEPPE KEVIN
PROIA FEDERICO
SORRENTINO DANIELE GIOVANN
LANGELLA CHRISTIAN
SACCANI MATTEO
ELIA MIRKO
PETRELLI ELIA
ALBORGHETTI MATTIA
PREVITALI NICOLAS
FAZZI NICOLO'
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO
JOSE'
ANTONI EDOARDO
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN
DORE SALVATORE
MONTEVAGO DANIELE
TOZZUOLO ALESSANDRO
BELLINI LEONARDO
POSTIGLIONE NICCOLO
ANATRIELLO GENNARO
TRAVAGLINI CHRISTIAN
CLEMENTE GIANLUCA
OKAKA CHUKA STEFANO
ANELLI NICOLA
BASSOLI ALESSANDRO
TRIACCA DANIELE
PEDICILLO LEONARDO
GANI ELIA
BOVE DAVIDE

(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(AZ PICERNO)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(COSENZA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FORLÌ)
(FORLÌ)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(LECCO)

(LIVORNO)
(MONOPOLI)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RAVENNA)
(RENATE)
(RIMINI)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE PAOLI ANDREA
SOTTINI EDOARDO
ALAGNA MANUEL

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ASCOLI)

PLAIA MATTEO GIUSEPPE	(ATALANTA U23)
GRAZIANI VITTORIO	(AZ PICERNO)
FIORDALISO ALESSANDRO	(BRA)
CELESIA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
STANZANI LEONARDO	(CARPI)
CAJAZZO ISMAEL TOM DOMINIQUE	(CASARANO)
CHIRICO' COSIMO	(CASARANO)
FERRARA VINCENZO	(CASARANO)
CARDINALI MATTEO	(CITTADELLA)
FALCINELLI DIEGO	(CITTADELLA)
AGOSTI LOUIS	(DOLOMITI BELLUNESI)
AGNELLI GERARDO	(FOGGIA)
NUCIFERO TOMMASO	(GIANA ERMINIO)
OLIVEIRA PRADO ISAAC	(GIUGLIANO)
BAGNOLINI NICOLA	(GUBBIO)
AMARADIO LUCA	(JUVENTUS NEXT GEN)
CUOMO GIUSEPPE	(L.R. VICENZA)
DIODATO SAMUELE	(LUMEZZANE)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(LUMEZZANE)
CALCAGNI RICCARDO	(MONOPOLI)
VALENTI BRUNO	(MONOPOLI)
ALBERTI THOMAS	(NOVARA)
D'ALESSIO LEONARDO	(NOVARA)
FILIPPIS EMILIANO	(PIANESE)
DE MARCO ANTONINO	(POTENZA)
CITTERIO GIORGIO	(PRO PATRIA)
KOLAJ ARISTIDI	(RENATE)
FERRARINI GABRIELE	(RIMINI)
KNEZOVIC BORNA	(SALERNITANA)
QUIRINI ETTORE	(SALERNITANA)
ROMEO FEDERICO	(TERNANA)
FOSSATI MARCO EZIO	(TRENTO)
JONSSON KRISTOFER	(TRIESTINA)
VALENTE MATTIA	(UNION BRESCIA)
PAGLIUCA MATTIA	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 4 Novembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani